



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 3 aprile 2020 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali*

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione n. 14, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2020;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 6 giugno 2019, n. 7;

viste le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015, 2016 e 2017 del Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ) - 2.347 abitanti - acquisite, mediante i sistemi applicativi S.I.Qu.E.L. e Con.Te, rispettivamente in data 22 febbraio 2017, protocollo n. 468, 20 dicembre 2017, protocollo n. 3704, e in data 15 novembre 2019, protocollo n. 4223;

vista l'ordinanza del 30 marzo 2020, n. 13/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Giovanni GUIDA.

## **FATTO**

1. Con deliberazione del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2015 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data del 1° dicembre 2016, con deliberazione n. 232/2016/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2015 al 30 gennaio 2017, successivamente prorogato al 28 febbraio 2017, con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 3/2017/INPR.

1.1. Con deliberazione del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2016 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 14 settembre 2017, con deliberazione n. 131/2017/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2016 al 20 dicembre 2017.

1.2. Con deliberazione del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2017 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 7 febbraio 2019, con deliberazione n. 5/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il

termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2017 al 30 marzo 2019; successivamente prorogato al 30 aprile 2019, con deliberazione dell'11 aprile 2019, n. 44/2019/INPR.

2. Nel corso dell'istruttoria, ad integrazione della documentazione nella disponibilità della Sezione, per le vie brevi, è stata richiesta al Comune la trasmissione di ulteriori atti.

## **DIRITTO**

1. Giova preliminarmente ricordare che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art. 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel Tuel l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare

gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio.

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all’articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l’articolo 30 della legge n. 161/2014 (*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis*) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull’osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti (Corte cost. n. 18/2019 e n. 228/2017). Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad

assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3 del Tuel, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

1.2. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016 e 2017 del Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ) l'Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

La Sezione ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità; il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sull'andamento dei saldi della gestione di parte corrente e di parte capitale, sia in termini di cassa che di competenza, nonché sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria e sull'implementazione del nuovo sistema contabile armonizzato, in ordine, in particolare, agli effetti – anche sulle successive gestioni - dell'operazione di riaccertamento straordinario, alla data del 1° gennaio 2015, dei residui iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014.

3. Con deliberazione di Giunta comunale n. 18 dell'1 giugno 2015 l'Ente ha effettuato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i, il riaccertamento straordinario dei residui; il risultato di amministrazione rideterminato al 1° gennaio 2015 è pari a € 287.062,68.

Dall'esame dell'allegato n. 5/1 al d.lgs. n. 118/2011 emerge che sono stati cancellati definitivamente residui attivi per € 346.946,67 e residui passivi per € 748.532,65. Il fondo pluriennale vincolato (FPV) determinatosi con l'operazione di riaccertamento straordinario è pari a € 19.620,14, di cui € 19.020,14 di parte corrente ed € 600 di parte capitale.

Il Comune chiude le annualità 2015, 2016 e 2017 con un risultato di amministrazione positivo e pari, rispettivamente, ad € 337.978,98 nel 2015, ad € 241.954,46 nel 2016, ad € 267.372,84.

Tabella 1 – Risultato di amministrazione

	Riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015	2015	2016	2017
	euro	euro	euro	euro
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	678.569,90	337.978,98	241.954,46	267.372,84
PARTE ACCANTONATA	84.114,31	128.215,84	166.835,60	153.657,27
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<b>84.114,31</b>	63.427,07	72.317,51	67.070,57
PARTE VINCOLATA	307.392,91	11.940,99	32.363,11	4.515,99
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	-	-	-	-
PARTE DISPONIBILE	<b>287.062,68</b>	197.822,15	42.755,75	109.199,58

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP, trasmessi alla Sezione e/o pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente"

In merito alla costituzione del FCDE con nota istruttoria del 12 dicembre 2019, questa Sezione segnala, per il triennio 2015-2017, un importo molto elevato di residui attivi del titolo I ed un fondo crediti di dubbia esigibilità molto basso. Sono stati richiesti, pertanto, chiarimenti all'Ente che, con nota del 7 gennaio 2020, ha precisato che *"in occasione dell'approvazione dei rendiconti 2015-2017 è stata effettuata la dovuta verifica della congruità dell'accantonamento e della consistenza del FCDE, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto sia degli esercizi precedenti.*

*In tale occasione l'ente ha proceduto:*

- *a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate, l'eventuale nuovo importo complessivo dei residui a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario;*
- *a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto a) che precede, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;*
- *ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto a) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b) con percentuale di abbattimento dei residui provenienti dalla competenza del 36% per il 2015, del 55% per il 2016 e del 70% per il 2017 come consentito dalla legge".*

3.1. Giova preliminarmente ricordare, in merito alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che questa Corte ha già più volte avuto modo di evidenziare (*ex plurimis* cfr. in particolare Sez. controllo Lombardia n. 120/2019/PRSE) con valutazioni pienamente condivise anche da questa Sezione, che non è corretto applicare il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a consuntivo abbattendo l'accantonamento al 36%

(facoltà, al contrario, riconosciuta dal legislatore per il bilancio di previsione), stante la ratio dell'istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità (analiticamente disciplinato dall'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 recante il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"). L'accantonamento a FCDE, infatti, ha la precipua finalità di evitare che le spese siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità.

In questo senso, il principio contabile sopra citato stabilisce che «sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione...», ma per evitare che tali entrate di dubbia esigibilità possano essere utilizzate per il finanziamento di voci di spesa, nel bilancio di previsione è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, si procederà in via ordinaria ad accantonare al FCDE una quota del risultato di amministrazione.

Nel bilancio di previsione, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata per assicurare la totale copertura del valore della differenza della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata invece, applicando «all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti», il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi.

Chiarita la ratio del FCDE e, conseguentemente, le modalità fissate "a regime" dal legislatore per calcolarne la consistenza sia a previsione sia a consuntivo, deve, altresì evidenziarsi che l'art. 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha integrato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 prevedendo che «con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo». In altri termini, il citato comma 509, limitatamente al bilancio di previsione, consente all'ente locale di scegliere se adeguarsi immediatamente o solo progressivamente alle prescrizioni del principio contabile in materia di FCDE.

In sede di rendiconto, invece, fin dal primo esercizio di applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'Ente accantona, nell'avanzo di

amministrazione, l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio (cfr. paragrafo 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Alla luce del quadro sopra riportato, si ritiene che negli esercizi 2015, 2016 e 2017, la facoltà dell'ente locale di abbattere la consistenza del FCDE accantonata sul risultato di amministrazione non sia possibile a consuntivo; pertanto, il metodo di calcolo adottato dal Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ) per l'accantonamento a FCDE - a consuntivo 2015, 2016 e 2017 - non appare corretto.

Si invita, quindi, l'Ente ad adottare ogni necessaria misura correttiva a valere sull'esercizio attuale e l'Organo di revisione del Comune a vigilare sulla corretta quantificazione del FCDE, al fine di preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

4. La Sezione rileva una scarsa capacità di recupero dell'evasione tributaria e, in merito a ciò, sono stati richiesti chiarimenti con nota istruttoria del 12 dicembre 2019. Il comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ), con nota di riscontro del 7 gennaio 2020, ha specificato che *"al fine di migliorare la riscossione delle entrate tributarie l'Ente a fine anno 2016, rilevata l'esiguità del personale di ruolo del Comune, ha proceduto ad affidare il servizio di supporto della gestione ordinaria dei tributi e dell'attività di accertamento degli stessi per il triennio successivo. A seguito di tale attività si è registrata negli anni successivi una tendenziale crescita delle riscossioni tributarie"*.

5. La Sezione, dall'analisi della relazione sulla gestione, rileva, relativamente all'annualità 2016, dalle verifiche poste in essere tra crediti e debiti reciproci tra l'Ente e gli Organismi partecipati, una differenza pari ad € 31.622,80 tra il credito del Comune V/CAM SpA (€ 254.849,65) ed il debito del CAM SpA V/Comune (€ 223.226,85). Il comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ), con nota del 7 gennaio 2020, precisa che *"tra il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ed il CAM Spa, alla data del rendiconto di gestione, esistevano delle situazioni di debito e credito reciproche, che sono state verificate dai due Enti, attraverso lo svolgimento di attività amministrativa e tecnica ed hanno portato alle risultanze contabili che il revisore ha evidenziato nella relazione sulla gestione."*

*Nello specifico i crediti vantati dal CAM (€ 223.226,85) sono relativi a fatture per forniture alle utenze pubbliche comunali ed al costo dei bollettini per le fatture emesse nel periodo 2005/2007.*

*I crediti vantati dal Comune di San Vincenzo Valle Roveto (€ 254.849,65) derivano dal fatto che, per il periodo 2002-2007 il CAM ha incassato per conto dell'Amministrazione Comunale, le somme per i servizi di fognatura e di depurazione, all'epoca ancora svolti direttamente dal Comune.*

*Il Comune, nelle more del passaggio anche del servizio di fognatura e depurazione al CAM, ha sostenuto delle spese relative a tali servizi in nome e per conto della Società.*

*Il Comune ha inoltre effettuato dei lavori di manutenzione in nome e per conto del CAM. Concorrevano alla formazione del credito vantato dal Comune anche le rate dei muti relative al Servizio Idrico Integrato maturate fino al 31.12.2016.*

*Risultava pertanto una differenza a debito del CAM pari a 31.662,80, con relativo credito del Comune”.*

6. In merito alle spese di rappresentanza, questa Sezione accerta la mancata trasmissione dei prospetti relativi agli esercizi 2017 e 2018. A seguito di richiesta istruttoria l'Ente precisa che "non si individuano nei bilanci 2017 e 2018 voci di spesa di rappresentanza, di conseguenza si giustifica il mancato invio dei prospetti, confermando che risultano negativi”.

6.1. Al riguardo deve evidenziarsi che l'art. 16, comma 26, d.l. n. 138 del 2011 non esonera dalla predisposizione – nonché dalla seguente trasmissione a questa Sezione e pubblicazione nel sito internet dell'ente locale – dei predetti prospetti, ove negativi. Tali prospetti, infatti, svolgono una precipua funzione di verifica di una particolare voce di spesa, essendo, dunque, rilevante anche la circostanza che l'ente non abbia posto in essere spese qualificabili come di rappresentanza.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

le criticità di cui in parte motiva

#### **INVITA**

- l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, all'intensificazione dell'attività di contrasto all'evasione tributaria e al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- l'Organo di revisione a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2020.

L'Estensore  
F.to Giovanni GUIDA

Il Presidente  
F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in Segreteria il 3 aprile 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto  
F.to Lorella GIAMMARIA